

ACCORDO QUADRO

OGGETTO	<i>Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Liguria – appalto verde (D.M. 29 gennaio 2021).</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>La Città Metropolitana di Genova</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ACCORDO QUADRO	<i>d.ssa Norma Tombesi</i>
CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	<i>L'atto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Soggetto Aggiudicatario</i>
COMMITTENTE/ AMMINISTRAZIONECONTRAENTE	<i>La Pubblica Amministrazione che aderisce all'Accordo Quadro e attiva i contratti derivati</i>

SOMMARIO

Sommario

1	Oggetto.....	5
2	Disciplina di riferimento.....	5
3	Valore dell'Accordo Quadro.....	5
4	Durata dell'Accordo Quadro.....	7
5	Contratti derivati.....	7
6	Durata dei Contratti derivati.....	8
7	Referente contrattuale.....	8
8	Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro.....	9
9	Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro.....	9
10	Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro.....	10
11	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
11.1	Recesso per giusta causa.....	11
11.2	Recesso unilaterale.....	12
11.3	Diffida ad adempiere.....	12
11.4	Clausole risolutive.....	12
11.5	Altri casi di risoluzione.....	13
11.6	Effetti della risoluzione e del recesso.....	13
12	Aggiornamento del DUVRI.....	14
13	Spese contrattuali.....	14
14	Foro competente.....	14
15	Forma dell'Accordo Quadro.....	15

DEFINIZIONI

Accordo Quadro	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra la Stazione appaltante e il Soggetto Aggiudicatario</i>
Amministrazione contraente	<i>la Pubblica Amministrazione che aderisce all'Accordo Quadro e attiva i contratti derivati.</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che ha stipulato l'Accordo Quadro in quanto aggiudicatario</i>
Capitolato tecnico	<i>Documento contenente le prestazioni, le modalità di svolgimento e di controllo, le penali ecc.</i>
Committente	<i>la Pubblica Amministrazione che, avendo aderito all'Accordo Quadro e avendo attivato i contratti derivati, commissiona i servizi di pulizia e igiene ambientale al Fornitore</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Condizioni generali	<i>Documento che regola i rapporti tra le Amministrazioni Contraenti e l'Appaltatore, contenente le norme contrattuali per l'attivazione e la gestione dei contratti derivati</i>
Contratto derivato	<i>Il contratto attivato a mezzo emissione Ordinato Principale di Fornitura (OPF) dall'Amministrazione contraente con il Soggetto Aggiudicatario per l'individuazione delle prestazioni richieste che recepisce le condizioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro e dai documenti da esso richiamati</i>
Criteri Ambientali Minimi (CAM)	<i>"Misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti" definiti dal Ministero dell'Ambiente per diverse categorie di prodotti e servizi. Per i servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene il riferimento è il DM 29 gennaio 2021</i>
CAM "Servizio di Pulizia"	<i>CAM di riferimento per i servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al DM 29 gennaio 2021</i>
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>soggetto indicato da ogni Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, a cui competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto derivato</i>

Importo a consumo	<i>importo destinato dall'Amministrazione Contraente per la realizzazione delle attività a richiesta remunerate con corrispettivi extra-canone</i>
Ordinativo Principale di Fornitura (OPF)	<i>Documento con il quale si perfeziona il contratto derivato e con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano l'Accordo Quadro alle condizioni tecniche ed economiche previste dall'Accordo Quadro stesso</i>
Piano Dettagliato delle Attività (PDA)	<i>il documento che formalizza la configurazione dei servizi proposta dall'Appaltatore, in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'Amministrazione contraente, e da lei condivisa e approvata</i>
Referente contrattuale	<i>soggetto nominato a rappresentare ad ogni effetto il Soggetto Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante e di tutte le Amministrazioni Contraenti con specifico riferimento agli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro</i>
Referente tecnico	<i>il soggetto nominato a rappresentare il Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente, con riferimento agli aspetti tecnici dell'esecuzione del contratto derivato</i>
Responsabile Unico del Procedimento	<i>soggetto nominato dall'Amministrazione contraente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.</i>
Richiesta preliminare di Fornitura (RPF)	<i>documento con cui l'Amministrazione contraente formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Accordo Quadro.</i>
RUP	<i>Responsabile Unico del Procedimento: per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'Accordo Quadro è il soggetto individuato dalla Stazione appaltante; per il contratto derivato è il soggetto individuato dal Committente</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Stazione Appaltante	<i>Città Metropolitana di Genova</i>

1 Oggetto

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

L'oggetto dell'appalto comprende la pianificazione, la programmazione, la gestione, l'esecuzione ed il controllo dei servizi individuati nel Capitolato Tecnico, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione né per la Città Metropolitana né per le Amministrazioni Pubbliche aventi sede legale nel territorio regionale in merito all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere né dalla Città Metropolitana né dalle Amministrazioni Pubbliche aventi sede legale nel territorio regionale, in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro.

2 Disciplina di riferimento

L'Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:

CONDIZIONI GENERALI

CAPITOLATO TECNICO e relativi allegati

L'OFFERTA presentata dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal Progetto Offerta

I Contratti derivati sono altresì regolati da quanto stabilito negli Ordinativi Principali di Fornitura, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.

L'Accordo Quadro prevede l'erogazione del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, ai sensi dell'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del Decreto Legislativo 50/2016 e dei Criteri Ambientali Minimi previsti per gli affidamenti della Pubblica Amministrazione secondo il Decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021.

3 Valore dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro a base di gara è stimato in € 17.100.000,00 oneri fiscali esclusi ed è così ripartito tra i diversi lotti:

ACCORDO QUADRO

N. Lotto	Oggetto del Lotto	TOTALE
1	Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia eccetto gli immobili di competenza della Regione Liguria	9.037.500,00
2	Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza delle pubbliche amministrazioni aventi sede legale nel territorio delle Province di Savona e Imperia eccetto gli immobili di competenza della Regione Liguria	1.950.000,00
3	Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza della Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria	6.112.500,00

L'importo totale a base di gara si riferisce al periodo di durata massima dell'Accordo Quadro pari a 36 mesi fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 4 e 6 .

Il valore stimato dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo raggiungibile per effetto dei contratti derivati con i quali le Amministrazioni richiedenti attivano il servizio nel periodo di validità dello stesso Accordo, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'importo massimo dei singoli Lotti di cui sopra, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo massimo di ogni lotto comprende i costi della manodopera e della sicurezza che la Stazione appaltante ha stimato, al netto degli oneri fiscali, secondo i valori riportati nella tabella seguente.

Lotti	Costo sicurezza	Costi manodopera
Lotto 1	90.375,00	5.964.750,00
Lotto 2	19.500,00	1.287.000,00
Lotto 3	61.125,00	4.034.250,00

Il valore dei singoli lotti dell'Accordo Quadro è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di servizi delle Amministrazioni che attiveranno i contratti derivati nell'arco temporale di durata della stessa. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, né per le Amministrazioni del territorio interessato, né per la Stazione Appaltante nei confronti degli aggiudicatari e sottoscrittori

dell'Accordo Quadro.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall'Accordo Quadro.

4 Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata massima presunta di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo massimo previsto per ciascun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

In caso di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga l'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti derivati mantenendo le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta, eventualmente integrati ai sensi delle Condizioni Generali per effetto dell'applicazione della disciplina prevista in tema di "Adeguamento prezzi".

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

5 Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni richiedenti possono attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro. Ogni Committente può attivare uno o più contratti derivati, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

Il processo di adesione all'Accordo Quadro e di attivazione dei contratti derivati da parte delle Amministrazioni richiedenti è disciplinato nelle Condizioni Generali.

Il contratto derivato si instaura, all'esito del suddetto processo, con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF). Non è prevista nessun'altra forma di stipula del contratto derivato.

La Stazione Appaltante riceve per conoscenza e per gli opportuni controlli, contestualmente alla loro emissione, la Richiesta Preliminare di Fornitura, la Comunicazione di Capienza dell'Accordo Quadro, il Modello di Adesione all'Accordo Quadro, l'Ordinativo Principale di Fornitura e gli eventuali Atti Aggiuntivi

all'Ordinativo Principale di Fornitura.

6 Durata dei Contratti derivati

La durata dei singoli Contratti derivati è stabilita dall'Amministrazione richiedente al momento dell'attivazione.

I singoli contratti derivati, stipulati dalle Amministrazioni richiedenti, hanno una durata compresa tra un minimo di 12 (dodici) mesi e un massimo di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura, a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro e che il contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'accordo stesso.

In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

E' prevista, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 mesi, all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio.

7 Referente contrattuale

Entro due giorni antecedenti la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore nomina, per l'esecuzione un Referente contrattuale al quale conferisce mandato con rappresentanza ai sensi del codice civile, affinché lo rappresenti, con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti. Il mandato deve essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato in copia presso la Stazione appaltante.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente contrattuale deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico; il referente contrattuale assicura l'organizzazione del servizio in modo conforme al presente Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, ai Capitolati Tecnici e all'offerta presentata.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene l'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei contratti derivati.

8 Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro

L'Appaltatore s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell'esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

9 Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo al Soggetto Aggiudicatario l'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 giorni (cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni aggregate riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinatori Principali di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione degli immobili oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è responsabile per l'attivazione di contratti derivati al di sopra della capienza dell'Accordo Quadro. Pertanto s'impegna a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

10 Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione appaltante, a seguito della segnalazione inviata dall'Amministrazione Contraente entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contraddittorio concluso, le seguenti penali:

rif	inadempimento	valore penale
1	Ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro rispetto alla scadenza del termine dello "stand still"	250,00 € per ogni giorno di ritardo dovuto a causa imputabile all'operatore economico(fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 giorni)
2	Mancato rispetto delle tempistiche previste dalle Condizioni Generali in relazione al processo di adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei servizi	250 € per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzione del contratto di accordo quadro in caso di ritardo superiore a 15 giorni)

3	Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente	100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione Appaltante
---	--	--

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia provvisoria (nel caso di cui al punto n. 1) ovvero definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante.

Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Recesso per giusta causa

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea.
- 3) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del concessionario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo

che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

I Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza per le valutazioni in merito.

11.2 Recesso unilaterale

La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50., senza indennizzo alcuno per l'Appaltatore, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà dello stesso di adeguarsi alle condizioni migliorative.

11.3 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e i Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopra indicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all'Appaltatore in merito all'inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

11.4 Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo

1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d'oneri.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
- C) in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da più di un'Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessivamente attivati in relazione al Lotto di riferimento;
- D) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art.1455 del codice civile).

11.5 Altri casi di risoluzione

La Stazione Appaltante e i Committenti si riservano inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:

- a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) Il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

11.6 Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà dei Committenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

I Committenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art.108, comma 5 e seguenti, e dall'art.109, comma 3 e seguenti, del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e dei Committenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e i Committenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

12 Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula del contratto derivato l'Appaltatore provvede, con le modalità indicate nelle Condizioni Generali, al riesame e all'integrazione del documento DUVRI_Rev.0, predisposto dalla Stazione Appaltante, fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare.

Il documento così revisionato dovrà essere successivamente integrato, in collaborazione con ciascuna Amministrazione contraente, riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali.

13 Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte inclusa l'imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico delle Amministrazioni Contraenti.

L'imposta di bollo relativa all'originale dell'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali all'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti

14 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

15 Forma dell'Accordo Quadro

Il presente accordo quadro verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 tramite scrittura privata autenticata in modalità elettronica.